

responsabile unica del progetto  
**Ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo**

progettista strutturale  
**Ing. Marco Montani**

progettista architettonico  
**Arch. Carlo Contini**

progettista isolamento, impianto termico/climatizzazione e idrico-sanitario  
**P.I. Giuseppe Burcotti**

progettista impianto elettrico  
**P.I. Fabio Bazzani**

**CUP I95B23000070001 - CUI L00162210348202300090**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**Componente 1: Politiche del lavoro**

**Investimento 1.1: Potenziamento dei centri per l'impiego**

**PNRR M5C1 inv. 1.1**

**Nuova sede del Centro per l'impiego - Ufficio del Collocamento Mirato  
di Parma - Lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento  
dell'immobile di viale Vittoria n.43 a Parma**



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA (PFTE)

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	9 Maggio 2024	emissione	Arch. Carlo Contini	Ing. Marco Montani	ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo

titolo elaborato:

**Schema di contratto e capitolato speciale  
di appalto - parte amministrativa**

elaborato:

**GE.EL.02**

File:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

## Schema di contratto

**RACCOLTA DEGLI ATTI DEL COMUNE DI PARMA REPUBBLICA  
ITALIANA**

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMMOBILE  
DI VIALE VITTORIA N. 43, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE  
ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. COME  
MODIFICATO DAL D.M. 59/2020, PER LA REALIZZAZIONE DELLA  
NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - UFFICIO DEL  
COLLOCAMENTO MIRATO DI PARMA - M5C1 INV. 1.1: MISSIONE 5  
"INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO",  
INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" -  
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

**CUP I95B23000070001**

**CUI L00162210348202300090**

**CIG\*\*\*\*\***

Con la presente Scrittura Privata Autenticata che verrà conservata agli atti su richiesta  
espressa dalle Parti dal Vice Segretario Generale del Comune che autenticcherà le firme,  
sono comparsi i Signori:

- Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), il quale  
interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_,  
incaricata con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_, Pg. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente" o "Stazione Appaltante");

- Dott \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della Società \_\_\_\_\_. con sede in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)- C.F. e P. Iva n. \_\_\_\_\_, n. REA: \_\_\_\_\_), (nel presente atto denominato anche semplicemente "Appaltatore" o "Aggiudicatario") .

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. GC-.....del ..... è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 e art. 13 dell' All. II.18 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi "Codice") e secondo le Linee Guida Mims del 29/07/2021, corredato dal verbale di validazione. L'immobile in questione è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 04/12/2006, pertanto si applicheranno le seguenti disposizioni: art. 132 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali del medesimo Decreto e D.Lgs 42/2004;
- con determinazione dirigenziale n. DD-2024-XXX è stata approvata la determinazione a contrarre ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in deroga all'art. 44 del Codice dei Contratti Pubblici ex articolo 48, commi 4,

5 e 6 del Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla Legge n. 108 del 2021, del contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla “REALIZZAZIONE DI M5C1 Inv. 1.1: Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Investimento 1.1 “Potenziamento dei centri per l’impiego” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.” per un importo complessivo di € 2.023.537,17 oltre IVA, di cui € 1.888.241,94 per lavori, € 56.137,94 per oneri della sicurezza e € 79.157,29 per onorari prestazioni professionali;

- con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre n. DD-XXX si è stabilito di procedere ad appaltare i summenzionati lavori mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 ( art. 50 co. 1 lettera d)) del Codice espletata sulla piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito SATER), con numero di gara XXXXXXX e pertanto è stato affidato a codesta spett.le Società il lavoro meglio identificato in oggetto , con aggiudicazione mediante il criterio di aggiudicazione di OEPV ai sensi dell’art. 44 comma 4, del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. XXX del XX.XX.XXXX a firma del Dirigente del Settore Opere Pubbliche si è proceduto all’aggiudicazione dei servizi e lavori oggetto del presente contratto alla Società....., dopo aver verificato attraverso controlli puntuali tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale;

- L’Appalto, ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell’allegato I.7 del Codice;
- il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in

		ottemperanza al D.Lgs. 81/2008;	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esecuzione dei lavori</li> </ul>	
		nell'ambito dell'intervento di rifunionalizzazione e ammodernamento dell'immobile	
		sito in viale Vittoria n. 43 a Parma, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri	
		per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.	
		come modificato dal D.M. 59/2020, per la realizzazione della nuova sede del Centro	
		per l'Impiego – Ufficio del Collocamento Mirato di Parma;	
		- vista la circolare RGS 22/2024, si esplicita l'aggiornamento della Guida ope-	
		rativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'am-	
		biente (cd. DNSH);	
		- l'importo de quo è regolarmente finanziato, come risulta dalla citata determi-	
		nazione DD-XXXXXX, con fondi PNRR e con risorse proprie dell'Ente;	
		- che la Società XXXXXX. risulta iscritta nella White List – D.P.C.M.	
		18/04/2013 – istituita presso la Prefettura di XXXX come da consultazione	
		presso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia avvenuta in data XXXXX;	
		- in sede di gara sono stati comunicati i dati necessari ad individuare il “titolare	
		effettivo” ai sensi dell'art. 4 del DM MEF n. 55 dell'11/03/2022 che è risultato	
		essere il Dott. XXXX;	
		- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare le capacità	
		giuridica, tecnica e finanziaria del citato Aggiudicatario come da art. 94 e 95	
		del Codice;	
		- è stato acquisito on line apposito DURC risultato regolare in merito agli adem-	
		pimenti contributivi ed assicurativi;	
		- è stata, inoltre, acquisita la dichiarazione di composizione societaria resa ai	
		sensi del D.P.C.M. n. 187/91	
		4	

- in sede di gara è stato sottoscritto il “Patto d’Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- si dà atto, inoltre, che è stato presentato dall’Appaltatore il Piano Operativo di sicurezza;
- Ev. Nel caso di esecuzione anticipata in via d’urgenza, si fa presente che è stato recepito con n. Prot....xxxxx.. il verbale di consegna anticipata delle prestazioni;
- l’appalto, inoltre, viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti nel C.S.A., con particolare riferimento all’art. 3 denominato Obblighi specifici a carico dell’Appaltatore nell’esecuzione di contratti finanziati con fondi PNRR, e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Tutto quanto premesso si stipula quanto segue

# **ART 1. CORRISPETTIVO, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO**

1.1 L’importo complessivo dell’appalto a seguito della risultante della procedura di cui sopra è € .....oltre all’IVA di legge, di cui € .....per lavori, €..... per onorari e spese tecniche (comprendenti importi casse previdenziali) ed €..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

OPERE OPZIONALI: La Stazione Appaltante si RISERVA, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e a Suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare in tutto o in parte l’esecuzione delle seguenti “opere opzionali” per un importo lavori complessivo di € 23.542,65 oltre IVA di legge: Fornitura e posa in opera di

serramenti interni vetrati per gli uffici, in sostituzione di porte con anta mobile tamburata. Tali lavorazioni opzionali potranno eventualmente essere affidate all'appaltatore solo a seguito dell'ottenimento di adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori principali o mediante nuove fonti di finanziamento appositamente previste ed a seguito di approvazione di successivo apposito atto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. I ribassi d'asta saranno utilizzati nel rispetto di normative, circolari e manuali specifici a disciplina della misura M5C1I1.1. L'Appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna ad accettare l'ulteriore eventuale affidamento dei lavori previsti per le lavorazioni opzionali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

1.2 L'appalto è unico e a corpo per quanto concerne la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e misura per quanto concerne l'esecuzione dei lavori.

1.3 Il contratto è stipulato "a misura" per i lavori e il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'art. 41 c. 13 del Codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Gli importi sono desumibili dal computo metrico estimativo per lavori, dal Piano di sicurezza e coordinamento per oneri della sicurezza e dalle schede di calcolo degli onorari per le prestazioni professionali allegate al C.S.A.. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

1.4 I servizi Tecnici per l'elaborazione della Progettazione Esecutiva, rimandando all'art. 6 del Codice, deve essere composto da TUTTI GLI ELABORATI previsti agli



artt. 22-33 dell'allegato I.7 e all'art. 16 c.6 dell'allegato II.18 al Codice, del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, sono ricompresi nella voce 2 della Tabella A dell'art. 5 del C.S.A..

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'allegato II-12 del Codice, possono essere così suddivisibili:

Lavorazione	Categoria	Clas-sifica	Qualifica-zione obbli-gatoria	SIOS	Im-porto
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 - pre-valente	III	SI	NO	€ ..... (50,04 %)
Impianti tecnologici	OG11 - scorporabile	III	SI	SI	€..... (49,96 %)

L'importo della manodopera sui lavori è desumibile dai computi metrici estimativi ed allegati.

Si riporta di seguito il quadro di sintesi:

	<b>Incidenza manodopera su lavori</b>	
	Importo manodopera	
	Incidenza percentuale manodopera sui lavori	27,55 %

Per l'ammontare dell'appalto e specifiche sulle categorie di lavorazione si rimanda integralmente agli artt. 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del C.S.A..

1.5 I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa

per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;

- per saggi prove o campionature: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.

Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

1.6 I prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti.

1.7 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli. Gli interventi sono dettagliati negli elaborati e nei disegni allegati al progetto.

1.8 La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere

contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

#### *1.9 Lavori non previsti nell'elenco prezzi*

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

utilizzando il prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna in corso di validità;

quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile di progetto. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile di progetto prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione

dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.

Gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

#### *1.10 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera*

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 35, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e che hanno ricevuto positiva valutazione dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e

pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

1.11 Riguardo alla *revisione dei prezzi* si rimanda agli artt. 9 e 60 del Codice e all'art. 39 del C.S.A.. Con riferimento ai servizi di progettazione, tenuto conto della durata della prestazione inferiore a 30 giorni, non si procederà ad alcuna revisione del corrispettivo.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

## **ART. 2 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

2.1 La Stazione appaltante potrà procedere anche in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP (art.8 All. I.2 D.Lgs. 36/2023) e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente ai sensi dell'All II.14. Il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto dal RUP o DL, protocollato, tenuto agli atti dal RUP e inviato alla SO Gare e Contratti. Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto verbale, l'esecutore si impegna a costituire la garanzia definitiva e produrre la polizza assicurativa da capitolato, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e 117 del Codice.

2.2 A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione appaltante, la Responsabile di Progetto dispone all'appaltatore **l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo** - comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza<sub>12</sub> e Coordinamento – **e l'immediato inizio**

**dei lavori di rimozione** (fase 1).

2.3 Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori in oggetto, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o altro termine indicato in sede di gara**, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio delle prestazioni. Sono esclusi i tempi per l'ottenimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni effettuata dalla Stazione appaltante nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ed altri adempimenti non dipendenti dalla volontà dei progettisti e necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Si rimanda all'art. 20 del C.S.A. per le specifiche.

2.4 Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di fase 2.

2.5 *La consegna dei lavori*, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15<sub>13</sub> (quindici) giorni; i termini per

l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all' articolo 49 del C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

2.6 Il tempo utile complessivo per ultimare tutte le attività facenti parte del presente affidamento - progettazione esecutiva comprensiva dell'aggiornamento del piano di Sicurezza, esecuzione dei lavori di rimozione di fase 1 ed esecuzione dei lavori di fase 2 per la rifunionalizzazione e l'ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n. 43, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e



delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. 59/2020 per la realizzazione della Nuova sede del Centro per l'Impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - CUP I95B23000070001 - **è fissato in complessivi giorni 346 (trecentoquarantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.**

I lavori di fase 1, da eseguire parallelamente all'attività di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prevedono un tempo utile complessivo di giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi. I lavori di fase 2 prevedono un tempo utile complessivo di **giorni 294 (duecentonovantaquattro).**

Attività	Durata  [gg naturali e consecutivi]	Decorrenti da	Rif.  CSA
1. Progettazione esecutiva	30 giorni	Dalla comunicazione di avvio delle prestazioni	Art. 20
2. Verifica Progetto esecutivo	15 giorni	Dalla data di consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati	Art. 20
3. Approvazione progetto esecutivo	7 giorni	Dall'esito positivo della verifica del progetto esecutivo	Art. 20
4. Lavori di fase 1 – Rimozioni	42 giorni	Dal verbale di consegna lavori fase 1	Art. 23

5. Lavori di fase 2	294 giorni	Dal verbale di consegna lavori fase 2	Art. 23
---------------------	------------	---------------------------------------	---------

Le attività dal 1 a 3 si svolgeranno in parallelo alla 4.

2.7 Ai fini del rispetto delle milestone previste dal PNRR, i lavori finanziati con fondi PNRR di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della L. 145/2018 **devono essere conclusi entro il 31/01/2026**, pena la revoca del finanziamento. Pertanto per eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori che possano portare al mancato rispetto del termine ultimo di conclusione dei lavori trova applicazione quanto previsto agli artt. 14 e 18 del presente capitolato.

Nel calcolo del tempo di cui ai commi precedenti è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà nonché degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire l'amministrazione per i danni cagionati, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione<sub>16</sub> ai fini dell'ammissibilità definitiva

dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro le tempistiche stabilite;

b) fatti imputabili all'Aggiudicatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) violazione del principio DNSH e del principio del tagging climatico;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento per fatti imputabili all'Aggiudicatario;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Aggiudicatario, dell'Intervento (con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

L'appaltatore, al fine di permettere un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione del presente affidamento, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente qualsiasi evento o elemento che ritenga possa potenzialmente comportare degli scostamenti rispetto al cronoprogramma.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il tempo necessario ad effettuare secondo le metodiche ufficialmente riconosciute i prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi, realizzati da soggetto terzo per conto della Stazione Appaltante;

b) il tempo necessario per l'esecuzione delle prove sui campioni, le

analisi previste, ecc.

- c) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento di acqua o energia elettrica;
- d) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto o dal Capitolato Generale d'appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.

81/ 2008 e s. m. ed i, fino alla relativa revoca.

L'appaltatore, al fine di permettere un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione del presente affidamento, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente qualsiasi evento o elemento che ritenga possa potenzialmente comportare degli scostamenti rispetto al cronoprogramma.

2.8 Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Si pone attenzione all'inderogabilità dei termini di esecuzione rimandando all'art. 23 del C.S.A..

*2.9 Penali e premio di accelerazione.* Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque entro il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 50, co. 4 della L. 108/2021 di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021 e del Codice.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 21;
- nell'inizio dei lavori per mancata<sup>19</sup> consegna o per inefficacia del verbale di

consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel mancato rispetto del completamento delle opere previste dal cronoprogramma, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata per l'art. 15, co. 1 C.S.A..

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo successivo.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Con riferimento alla casistica di cui al punto 2, lett. d) del capitolato, qualora il ripristino dei lavori, anche nel caso di un'esecuzione d'ufficio in danno all'impresa, comporti un aggravio di tempi e di costi alla Stazione appaltante tale da non rendere conveniente questa soluzione, il Direttore dei lavori proporrà al RUP il mantenimento delle opere come realizzate con l'applicazione di una penale pari ad una percentuale del minor valore dell'opera eseguita e delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'aggravio amministrativo di ulteriori verifiche o collaudi suppletivi.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Il RUP contesterà all’appaltatore a mezzo PEC i ritardi di cui sopra e quest’ultimo potrà presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della PEC; in caso di mancata o parziale accettazione delle controdeduzioni, sulla base delle predette indicazioni del Direttore dei Lavori, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui la prestazione oggetto del presente contratto non termini entro il 31/01/2026 per cause imputabili all’appaltatore e questo comporti la revoca totale o parziale del finanziamento PNRR da parte dell’ente erogatore, verrà applicata una penale pari al 15% dell’importo contrattuale. Verrà fatta salva la facoltà della stazione appaltante della risoluzione in danno del contratto con richiesta di risarcimento nelle sedi competenti.

In caso di mancato rispetto delle condizioni progettuali, dei Criteri

Ambientali Minimi, del principio DNSH e del principio del tagging climatico come meglio declinati all'art. 3 del presente capitolato, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, intimerà l'appaltatore ad adempiere un termine stabilito in base alla violazione rilevata. Decorso inutilmente tale termine verrà comminata una penale calcolata in percentuale compresa fra l'1% e il 10% in base alla gravità della violazione.

Ai fini dell'applicazione delle penali del presente articolo il RUP richiederà il pagamento a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento il RUP potrà rivalersi sui pagamenti in acconto e a saldo oppure sulla cauzione definitiva di cui all'art. 34 del presente capitolato.

*2.10 Premi di accelerazione.* In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale, pari al 0,6 per mille (euro zero e sessanta centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse ivi disponibili alla voce imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

*2.11* Nel caso in cui la prestazione oggetto del presente contratto non rispetti le milestone previste dal Decreto di assegnazione del contributo, per cause imputabili all'appaltatore e questo comporti la revoca totale o parziale del finanziamento PNRR da parte dell'ente erogatore, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, in conformità a quanto stabilito al co. 7 del presente articolo.



Verrà fatta salva la facoltà della stazione appaltante della risoluzione in danno del contratto con richiesta di risarcimento nelle sedi competenti.

In caso di mancato rispetto del principio DNSH relativamente alle “verifiche ex-post in esecuzione” e gli altri obblighi riassunti all’art. 3 del capitolato, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, intimerà l’appaltatore ad adempiere entro un termine stabilito in base alla violazione rilevata. Decorso inutilmente tale termine verrà comminata una penale calcolata in percentuale compresa fra l’1% e il 10% in base alla gravità della violazione e in conformità a quanto stabilito al co. 7 del presente articolo.

Ai fini dell’applicazione delle penali del presente articolo il RUP richiederà il pagamento a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento il RUP potrà rivalersi sui pagamenti in acconto e a saldo oppure sulla cauzione definitiva di cui all’art. 43 del C.S.A..

Gli artt.. 27 e 29 del C.S.A disciplinano il tema delle penali per ritardo.

### **ART. 3 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGHE**

L’Appaltatore deve predisporre e presentare per approvazione alla Stazione Appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del primo verbale di avvio del servizio di progettazione esecutiva, il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di appalto, che comprende tutti i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi, necessari per lo svolgimento dei servizi, per l’esecuzione dei lavori di rimozione (fase 1) e per l’esecuzione dei lavori (fase 2) e per lo svolgimento di tutte le prestazioni specialistiche e professionali correlate sia alla progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che all’esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato e secondo quanto eventualmente proposto dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta e accettato dalla Stazione Appaltante.

Il Cronoprogramma dei Servizi e dei lavori non potrà prevedere termini massimi

maggiori di quelli previsti del presente Capitolato per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, che devono considerarsi fissi e invariabili. L'Amministrazione non prenderà in considerazione cronoprogrammi con termini temporali superiori. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche a tale Cronoprogramma in corso di progettazione esecutiva o di attuazione dei lavori, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno comunque sempre essere approvate dall'Amministrazione o ordinate dalla Direzione dei Lavori con apposita disposizione di servizio.

Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori in oggetto è fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o altro termine indicato in sede di gara**

L'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni.

Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore è approvato dall'Amministrazione appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 34 c.5 dell'allegato I.7 al Codice; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura della RUP. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di fase 2.

3.1 Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 al Codice, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori (o “programma esecutivo dei lavori”), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le eventuali autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare l'intervento. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

3.2 Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o

responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3.3 I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delle soglie temporali per l'esecuzione di determinate categorie di lavori indicate nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Per una descrizione completa ed esaustiva del cronoprogramma si faccia riferimento agli artt. 19, 24, 28 e 29 del C.S.A..

3.4 *Proroghe*. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

Resta fermo che i fini della concessione di eventuali proroghe richieste il RUP terrà altresì in considerazione le milestones previste dai progetti finanziati con fondi PNRR, che nel caso di specie risultano le seguenti:

L'intervento dovrà essere ultimato entro la data del 31/01/2026 ed in conformità alle

fasi attuative individuate nel cronoprogramma.

L'istituto delle proroghe è trattato negli artt. 6, 19, 24, 29 e 67 del C.S.A..

#### **ART. 4 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI**

4.1 Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica contrattuale nei casi previsti dall'articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Rientrano nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adequata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali

e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 28.

*4.2 Sospensioni ordinate dal RUP* . Ai sensi dell'art. 121 del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 23, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

## **ART. 5 ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI DEI CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE**

5.1 In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Come specificato nell'art.2 per le consegne in via d'urgenza deve essere redatto apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto



dal RUP o dal DL in caso di nomina.

Gli artt. 34 e 35 del C.S.A. disciplinano nello specifico l'istituto dell'anticipazione. Si rimanda all' Art. 125, comma 2, 3, 4, 5, 6, 9 del D. Lgs. 36/2023.

5.2 La prestazione relativa alla redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà liquidata a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'attività di progettazione, ampiamente intesa, di cui al presente affidamento sia svolta da soggetti (progettista o raggruppamento di progettisti) indicati dal concorrente in sede di gara ai sensi dell'art. 44 c.3 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta. A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione che costituisce il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il progettista o il raggruppamento di progettisti emetterà apposita fattura. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della stessa ed è subordinato alla presentazione della documentazione attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità (es. conto corrente dedicato, etc.), di eventuale altra documentazione fiscali richiesti dall'Amministrazione e alla emissione del DURC o di altra certificazione contributiva delle rispettive classi previdenziali regolare da parte degli enti competenti.

5.3 La rata di acconto è dovuta durante il corso dei lavori a cadenza fissa ogni 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dell'appalto, previa emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) da parte del Direttore dei Lavori. I lavori sono contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al Capo IV, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto della quota parte dell'importo delle rate di acconto

precedenti.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative relative ai progetti finanziati con fondi PNRR ogni stato di avanzamento dei lavori deve altresì contenere una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH. Le indicazioni tecniche finalizzate all'assolvimento del principio DNSH sono contenute all'interno dell'elaborato progettuale "DNSH - Relazione sul rispetto del principio DNSH", che si intende parte integrante del presente capitolato.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del capitolato;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 8, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 60, comma 2.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5.4 La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento.

L'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara) e del CUP (Codice unico di progetto), del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Parma, in UFQSY8 nonché della specifica dicitura relativa alla fonte di finanziamento europeo ossia: PNRR M5 C1 Inv.

1.1 – finanziato dall'Unione europea NextGenerationEu.

Il committente, in base a quanto disposto dal D.lgs. 192/2012, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it), citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in <sup>34</sup>maniera automatica quanto indicato

dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 13.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della Stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Si faccia riferimento agli artt. Art 35 e 36 del C.S.A..

*5.5 Pagamenti a saldo.* Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento. È facoltà della Stazione appaltante applicare le disposizioni di cui all'art. 1, co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 al Codice relativamente completamento di lavorazioni di piccola entità.

Si faccia riferimento anche al DL n. 60/2024 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso in ottemperanza all'art. 1 lett e) dell'Allegato II.14 al Codice; il direttore dei lavori trasmette il conto

finale al RUP entro i successivi 5 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 35, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ex art. 116 c. 2 e art. 22 All. II.18 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le medesime condizioni di cui all'articolo 35 del C.S.A..

5.6 Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione potrà<sub>36</sub> procedere come segue:

- pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);
- in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

Si rimanda agli artt. da 34 a 40 del C.S.A. per gli istituti della sospensione, ritardi, riserve, pagamenti a saldo lavori.

## **ART 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI**

6.1 L'appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria in modalità \*\*\* pari ad Euro XXXX,XX n. XXXXXXXXX rilasciata in data XX/XX/XXXX da XXXXXX) come specificato da art. 43 del C.S.A. La garanzia definitiva ove richiesta, deve essere costituita secondo le modalità previste dall'art. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023: sotto forma di cauzione o di fideiussione.

6.2 Ha prestato inoltre le garanzie previste dall'art. 117 comma 10, del Codice dei Contratti, come da polizze di assicurazione n. \*\*\*\*\*, emessa/e da \*\*\*\*\* con validità dal \*\*\*\*\* al \*\*\*\*\*; acquisita agli atti del Settore \*\*\*\*; si rimanda integralmente all' art. 45 del C.S.A.

## **ART 7 SUBAPPALTO**

7.1 La disciplina in oggetto è regolamentato dall'art. 119 del Codice, specificata e declinata dagli artt. 55, 56 e 57 del C.S.A.. La Ditta appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni \*\*\*\*\*

## **ART 8 . TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della L 13/08/2010, n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"),e successive Delibere Anac, come mod. dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge, l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti l'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. Ai fini precitati, ogni transazione posta in essere mediante gli strumenti sopra indicati e riconducibile al presente contratto, deve riportare il codice identificativo gara (CIG .....)

richiesto all'Ente dall'ANAC per l'appalto in oggetto. Agli atti è presente la dichiarazione dell'Appaltatore in merito al conto corrente dedicato alla presente commessa e le persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro in oggetto, garantisce, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto e dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – U.T.G. territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste



dalla succitata normativa.

Si rimanda per ogni altra specifica all'art. 73 del C.S.A..

## **ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

9.1 Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Codice della Strada" n.285/1992, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 "Segnaletica Stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" nonché del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che la Direzione Lavori riterrà necessarie.

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e

dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano

ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato

e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le

forniture e le prestazioni occorrenti per

gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di collaudo delle opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

La recinzione completa del cantiere le pratiche amministrative ed analisi chimico fisiche per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi DPR 120/2016.

pratiche amministrative per il rumore prodotto dal cantiere e richieste di eventuali deroghe.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai

lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del DPR n. 207 del 2010.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a un quinto dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori su strada in presenza di traffico (veicolare, pedonale, ciclabile ecc), comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.

L'Impresa è tenuta ad osservare il Codice della Strada ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente e la Direzione Lavori ritenessero di impartire anche ad integrazione delle suddette norme, restando a suo carico la fornitura del materiale di segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme di legge e prescrizioni ministeriali vigenti ed emanande, nonché alle prescrizioni delle richiamate norme di sicurezza che costituiscono parte integrante del contratto.

9.2 Ulteriori obblighi speciali a carico dell'Appaltatore sono specificati agli artt. 3 e 67 del C.S.A.

9.3 Come riporta art. 3, e 6 del C.S.A. vengono richiesti obblighi relativi a CAM come da DM 23 giugno 2022 e art. 57 del Codice.

## **ART. 10 CONTROLLI**

10.1 La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e nello specifico per il settore beni culturali si rimanda all'art.133 del Codice e all'All II.18 art.19.

Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Le specifiche delle sue mansioni sono dettagliate negli artt 114 del Codice, All. II.14, agli artt. 15, 16 del C.S.A. e in tutti gli articoli precedentemente riportati in cui si configuri un suo intervento tecnico o valutativo.



## **ART. 11 SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**

11.1 Per il collaudo e specifiche modalità relativo ai beni culturali e nello specifico alle categorie OG2 si rimanda al Titolo V dell'All. II.18, nello specifico all'art. 22.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Si rimanda all' art. 13, Sezione III All. II.14 del D.Lgs 36/2023.

## **ART. 12 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**

La stipulazione del presente contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipulazione di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. In caso di

inadempienza contributiva, si applicherà la disciplina di cui all'art. 11 del Codice così come dettagliato all'art. 61 del C.S.A..

### **ART. 13 APPLICAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH**

13.1 L'intervento in oggetto è classificato in Regime 2 secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportata all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" approvata con Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

Pertanto, ai fini del rispetto del principio del tagging climatico, l'inquadramento in Regime 2 comporta che l'intervento di ristrutturazione o riqualificazione sia tra gli investimenti che si limiteranno a non arrecare un danno significativo all'ambiente rispettando solo i principi DNSH.

Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata elaborata un'apposita relazione (GE-EL-03: Relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)) qui interamente richiamata e da intendersi quale requisito per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti come vigente. L'obbligo di rispetto del principio DNSH non prevede il solo rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022, ma prevede gli adempimenti aggiuntivi espressamente riportati nell'elaborato sopra citato.

In particolare ai fini del rispetto del principio DNSH relativo alla fase di esecuzione del contratto l'appaltatore è obbligato a ottemperare agli obblighi espressamente riportati nelle "Verifiche ex ante in fase di progettazione" e nelle "Verifiche ex post in fase di esecuzione" riportate all'interno della relazione sul rispetto del principio DNSH soprarichiamata e di seguito brevemente riepilogate. Si precisa che l'appaltatore, nello sviluppare la progettazione esecutiva, è tenuto alla piena osservanza di tutti gli

elaborati del PFTE.

Tali obblighi in fase di esecuzione sono dettagliati all'art. 3 del C.S.A..

13.2 Il rispetto di quanto sopra è da intendersi quale requisito necessario per l'esecuzione dell'appalto ai sensi degli artt. del Titolo II – Capo I e Capo II - All. II.18 del Codice.

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal principio del DNSH si applicherà l'art. 27 del C.S.A. con riferimento alle penali da applicare.

L'Amministrazione, in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal principio del DNSH che comporti anche la parziale o totale revoca del finanziamento, si riserva di procedere alla risoluzione in danno del presente contratto con conseguente richiesta di risarcimento in capo all'Appaltatore.

#### **ART. 14 ATTUAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, GENERAZIONALI E DI GENERE E REGOLARITÀ SUL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

**Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021 come convertito; art. 3 co.4 del C.S.A. o Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 come convertito; art. 3 co.4 del C.S.A.;**

**Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 come convertito; art. 3 co.4 del C.S.A.;**

**Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 come convertito; art. 3 co.4 del C.S.A.;**

14.1 Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 come convertito, l'affidatario dovrà assicurare, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento dell'occupazione giovanile e femminile, così come dichiarato in sede di gara; L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra-definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art.7 Allegato 1 D.P.C.M. 07/12/2021, in caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari all'1 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 43 del presente capitolato.

14.2 L'Appaltatore prende atto, in relazione agli adempimenti e alle obbligazioni cui l'Appaltatore si è impegnato, che nel caso di reiterate violazioni o al verificarsi di inadempimenti di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione di penali fino ad arrivare alla risoluzione del contratto, così come meglio declinato nel C.S.A..

14.3 L'affidatario è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di inosservanza del presente obbligo si applicherà quanto previsto all'art. 1.3, punto 6), del C.S.A..

14.4 L'affidatario, ai sensi dell'art. art. 47 comma 3-bis, del D.L. 77/2021 come convertito, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12/03/1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Si rimanda integralmente all' art. 3 del C.S.A. ed in caso di inosservanza del presente obbligo si applicherà quanto previsto agli artt. 3 e 27 del C.S.A..

#### **ART. 15 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 58 del C.S.A e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **ART .16 RISOLUZIONE E RECESSO**

Gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 normano i casi di risoluzione del contratto e di recesso.

16.1 Si precisa che l'Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto nel C.S.A. e nel presente contratto, si riserva di procedere alla risoluzione in danno del contratto con conseguente richiesta di risarcimento presso le sedi competenti, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla normativa specifica applicabile agli appalti finanziati con fondi PNRR. A titolo esemplificativo si citano le seguenti casistiche: violazione degli obblighi derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021, violazione del termine ultimo di esecuzione delle prestazioni che comporta la revoca parziale o totale del finanziamento e violazione degli obblighi necessari al rispetto del principio di DNSH.

In tema di risoluzione e recesso si riporta integralmente ciò che è riportato nel C.S.A agli artt. 14, 20, 30, 62 e 73.

#### **ART 17. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Inoltre, per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

## ART 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del presente contratto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori riguardanti i ".....ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento, mediantel'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

18.2 Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it

18.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali di ..... è disponibile scrivendo a: .....

18.4 Le Parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a:

- COMUNE DI PARMA: urp@comune.parma.it

- .....

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione "privacy" del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it, oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di Largo Torello de Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

## **ART . 19 SPESE**

19.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto -sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

19.2 Ai fini dell'imposta di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a misura fissa, ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. n. 131/1986; l'atto è per contro soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Tabella A, Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

Per specifiche ulteriori tutto è specificato nell'art. 74 del C.S.A.

## **ART. 20 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

20.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. n. 54



81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
- il Cronoprogramma di cui all'articolo 18 dell'Allegato I.7 al Codice;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 42 e seguenti.

20.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti riportate nella sezione "Normative di riferimento" nonché quelle non elencate, ma applicabili.

Si allega materialmente al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture" se previsto ed ev. procure finalizzate alla stipula.

#### **Art. 21 RINVIO**

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto nel C.S.A. ed alle normative tutte vigenti in materia. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

*Per il COMUNE DI PARMA: Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_ (firma digitale)*

*Il Legale Rappresentante SOCIETÀ \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ (firma digitale)*

N. .... DI REPERTORIO

Io sottoscritto Dott. ROBERTO BARANI, Vice Segretario Generale del Comune di Parma, abilitato a ricevere e ad autenticare le scritture private di cui è parte il

Comune in caso di vacanza, assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, co. 4 lett. c) e co. 5, T.U. n. 267/2000, dell'art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con DSMG n. 62/2022 - Prot. n. 0247224.I del 23/12/2022, certifico che:

a)....., nato....., C.F. ...., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI PARMA – C.F./P.IVA 00162210348 – (di seguito nel presente atto denominato anche “Stazione Appaltante”), nella sua qualità di Dirigente del Settore....., giusto incarico conferitogli con....., legittimato a stipulare, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale e della DD.....;

b) ..... e legittimata a stipulare il presente atto in qualità di Presidente della società ....1, con sede in Parma (PR) – Via ....., Codice Fiscale e P.IVA n. ....

Le Parti, come sopra rappresentate, della cui identità personale io Vice Segretario Generale sono certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma digitale, la cui validità ho preventivamente verificato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e facendomi - le stesse Parti – espressa richiesta che il detto documento venga conservato in Raccolta tra i miei.

Io Vice Segretario Generale, presso Palazzo Municipale in Parma, Strada della Repubblica n. 1, in data ..... procedo all'autentica, con mia firma digitale, del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

*IL VICE SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA //Dott.....*



## Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 1 INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO E RELATIVO QUADRO NORMATIVO .....	4
ART. 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	4
ART. 3 OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI FINANZIATI CON FONDI PNRR .....	6
ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO E AMMONTARE DELL'APPALTO .....	10
ART. 5 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO.....	11
ART. 6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	14
ART. 7 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E MANODOPERA .....	17
ART. 8 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 9 CATEGORIE DEI LAVORI.....	18
ART. 10 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI .....	18
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	19
ART. 11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	19
ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	19
ART. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	19
ART. 15 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE.....	20
ART. 16 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L'ESECUZIONE E LA TUTELA AMBIENTALE	21
ART. 17 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PRIVATE ED INTERFERENZE.....	23
ART. 18 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	23
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	24
ART. 19 CRONOPROGRAMMA E PRESCRIZIONI GENERALI .....	24
ART. 20 MODALITÀ DI REDAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	25
ART. 21 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	27
ART. 22 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO .....	27
ART. 23 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PER L'ESECUZIONE PARZIALE DEGLI STESSI.....	27
ART. 24 PROROGHE .....	29
ART. 25 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	29
ART. 26 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP .....	30
ART. 27 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE .....	30
ART. 28 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA .....	32
ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	33

ART. 30	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	33
CAPO 4.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	35
ART. 31	LAVORI A MISURA .....	35
ART. 32	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI .....	35
ART. 33	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA .....	36
CAPO 5.	DISCIPLINA ECONOMICA .....	37
ART. 34	ANTICIPAZIONE.....	37
ART. 35	PAGAMENTI IN ACCONTO .....	37
ART. 36	PAGAMENTI A SALDO.....	40
ART. 37	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO .....	40
ART. 38	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	40
ART. 39	RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI.....	41
ART. 40	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI .....	41
ART. 41	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	41
CAPO 6.	CAUZIONI E GARANZIE .....	42
ART. 42	GARANZIA PROVVISORIA .....	42
ART. 43	GARANZIA DEFINITIVA .....	42
ART. 44	RIDUZIONE DELLE GARANZIE – REFUSI NORMATIVI .....	43
ART. 45	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	43
CAPO 7.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	46
ART. 46	MODIFICHE AL CONTRATTO.....	46
ART. 47	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI .....	47
ART. 48	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI .....	47
CAPO 8.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	48
ART. 49	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	48
ART. 50	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE .....	48
ART. 51	OSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E SUO AGGIORNAMENTO .....	49
ART. 52	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .....	49
ART. 53	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	49
ART. 54	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	50
CAPO 9.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	51
ART. 55	SUBAPPALTO.....	51
ART. 56	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	52

ART. 57	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	53
CAPO 10.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	54
ART. 58	ACCORDO BONARIO .....	54
ART. 59	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	55
ART. 60	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....	55
ART. 61	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) .....	56
ART. 62	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	57
ART. 63	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	60
ART. 64	TERMINI PER IL COLLAUDO.....	60
ART. 65	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	60
ART. 66	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	61
ART. 67	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	63
ART. 68	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	64
ART. 69	GESTIONE DEI MATERIALI.....	65
ART. 70	CUSTODIA DEL CANTIERE E PIANO DI PRONTO INTERVENTO .....	66
ART. 71	CARTELLO DI CANTIERE.....	66
ART. 72	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	66
ART. 73	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	66
ART. 74	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	67

## **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 Inquadramento dell'intervento e relativo quadro normativo**

1. L'Appalto, affidato ai sensi dell'art. 44 del d.Lgs 36/2023 (di seguito "Codice"), ha per oggetto:
  - la **progettazione esecutiva** ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice;
  - il **Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008;
  - l'**esecuzione dei lavori**

nell'ambito dell'intervento di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'immobile sito in viale Vittoria n. 43 a Parma, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. 59/2020, per la realizzazione della nuova sede del **Centro per l'Impiego – Ufficio del Collocamento Mirato di Parma**.

2. L'intervento è risultato assegnatario di risorse a valere su **Fondi PNRR – Next Generation EU** sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale quota parte del finanziamento del Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stata trasferita a valere sui progetti in essere dell'Investimento 1.1 della M5C1 del PNRR e sono state stanziati ulteriori risorse per nuovi progetti.

### **Art. 2 Normative di riferimento**

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto nel presente capitolato sono da intendersi applicabili le seguenti norme come in vigore:
  - il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 1 "Politiche del lavoro" – Investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego";
  - il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
  - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale quota parte del finanziamento del Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stata trasferita a valere sui progetti in essere del predetto Investimento 1.1 della M5C1 del PNRR e sono state stanziati ulteriori risorse per nuovi progetti;
  - il decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del Lavoro n. 118 del 06/07/2023 recante "Ripartizione a favore delle Regioni delle risorse pari a euro 200 milioni, assegnate con il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 (Risorse PNRR 2020/25)";
  - le circolari della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze recanti linee guida per le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori di interventi PNRR, adottate e adottande, in quanto compatibili;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 23/10/2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'"Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dell'Emilia-Romagna in merito alle risorse PNRR. Deliberazioni di Giunta regionale n. 1996/2019 e n. 810/2020";
  - la nota della DG Politiche Attive e dell'Unità di Missione PNRR Registro Ufficiale 2023.11522 del 28/12/2023, acquisita agli atti con Prot. 425084.E del 28/12/2023, con la quale il predetto Piano straordinario di potenziamento regionale, come da ultimo aggiornato, è stato valutato coerente con



- l'investimento M5C1-I1.1 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'8/12/2023 (CID), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all'attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
  - il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022 e modificato (versione 2) il 18 aprile 2023 ed eventuali successivi aggiornamenti;
  - l'ulteriore "Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dell'Emilia-Romagna alla luce della revisione del PNNR approvata con decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'08/12/2023 (CID)", approvato alla luce della nota Registro Ufficiale 5389 del 18/04/2024, (protocollo Agenzia 18/04/2024.0158514.E) con cui la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e l'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, la scostamento tra linee di attività ivi previsto, ritenendolo sostanzialmente coerente con il target applicabile all'investimento 1.1 della M5C1 del PNRR;
  - l'Accordo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione dell'Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sottoscritto tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del medesimo Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna;
  - il Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii, nelle parti ancora vigenti;
  - Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
  - Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» cd "Decreto Semplificazioni";
  - Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
  - Il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (nel prosieguo anche "Codice" o "D.Lgs. 36/2023");
  - Legge 29 giugno 2022, n. 79, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), cosiddetto Decreto Pnrr bis
  - Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023, il c.d. Decreto PNRR 3, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".
  - Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

- D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori approvate con la Circolare del 11 agosto 2022 n. 30 e le altre circolari emanate dal MEF a questo investimento applicabili;
- Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 recante: Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e la duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- D.M. 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e relativa Circolare esplicativa;
- d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. **L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia anche se non espressamente elencate.**

### **Art. 3 Obblighi specifici a carico dell'appaltatore nell'esecuzione di contratti finanziati con fondi PNRR**

Per le peculiarità dei finanziamenti PNRR, le Amministrazioni beneficiarie del finanziamento sono chiamate a rispettare e vigilare sul perseguimento di alcuni specifici principi trasversali del *Next Generation EU*, per la piena aderenza al quadro normativo comunitario e nazionale al fine di rispettare i principi e obblighi di seguito elencati.

Di conseguenza anche l'appaltatore, nell'esecuzione di contratti di lavori finanziati con fondi PNRR, è espressamente tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

1. **Obbligo di rispettare il principio del "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. "Do No Significant Harm" – DNSH):** Il principio DNSH è declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (Mitigazione del cambiamento climatico, Adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento, Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi).

L'intervento in oggetto è classificato in **Regime 2** secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportata all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" approvata con Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

Pertanto, ai fini del rispetto del principio del *tagging* climatico, l'inquadramento in Regime 2 comporta che l'intervento di ristrutturazione o riqualificazione sia tra gli investimenti che si limiteranno a non arrecare un danno significativo all'ambiente rispettando solo i principi DNSH.

Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata elaborata un'apposita relazione (GE-EL-03: Relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)) qui interamente richiamata e da intendersi quale requisito per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti come vigente.

L'obbligo di rispetto del principio DNSH non prevede il solo rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022, ma prevede gli adempimenti aggiuntivi espressamente riportati nell'elaborato sopra citato.

In particolare ai fini del rispetto del principio DNSH relativo alla fase di esecuzione del contratto l'appaltatore è obbligato a ottemperare agli obblighi espressamente riportati nelle "Verifiche ex ante in fase di progettazione" e nelle "Verifiche ex post in fase di esecuzione" riportate all'interno della relazione sul rispetto del principio DNSH soprarichiamata e nel "Manuale operativo per i Soggetti attuatori M5C1I1.1" e nei relativi allegati e di seguito brevemente riepilogate. Si precisa che l'appaltatore, nello sviluppare la progettazione esecutiva, è tenuto alla piena osservanza di tutti gli elaborati del PFTE.

OBIETTIVO AMBIENTALE	VERIFICHE EX ANTE IN FASE DI PROGETTAZIONE	VERIFICHE EX POST IN FASE DI ESECUZIONE
<b>MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b>	In fase di progettazione l'appaltatore è tenuto alla presentazione della <b>simulazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica ("APE") ex post da parte di soggetto abilitato</b> Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	L'appaltatore è tenuto alla presentazione dell' <b>APE ex post rilasciata da soggetto abilitato</b>
<b>ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI</b>	L'appaltatore nello sviluppare la successiva fase di progettazione è tenuto alla piena osservanza dei contenuti di tutti gli elaborati del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. In fase di progettazione si richiede la <b>redazione del report di analisi dell'adattabilità</b> che, sulla base dei criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici, esegua un'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri	L'appaltatore è tenuto alla piena osservanza di tutti gli elaborati progettuali e a dimostrare l'adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito dell' <b>analisi dell'adattabilità realizzata</b>
<b>USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE</b>	In fase di progettazione l'appaltatore dovrà prevedere l'installazione di <b>dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto</b>	L'appaltatore è tenuto alla <b>presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate</b>
<b>ECONOMIA CIRCOLARE</b>	In fase di progettazione l'appaltatore è tenuto alla <b>Redazione del piano di gestione dei rifiuti e redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.</b> Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% - calcolato rispetto al loro peso totale - dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex D. Lgs.152/2006) sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all'applicazione del DM 23/06/2022 (CAM) relativo ai requisiti	L'appaltatore è tenuto alla piena osservanza di tutti gli elaborati progettuali e a dimostrare l'adozione delle soluzioni idonee e conformi al <b>Piano di gestione dei rifiuti elaborato</b> , dovrà inoltre produrre una <b>Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"</b> .

		di disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti	
<b>PREVENZIONE RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>E</b>	<p>In fase di progettazione l'appaltatore è tenuto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Censimento manufatti contenenti amianto</li> <li>- Redazione del piano di gestione dei rifiuti</li> <li>- Redazione del PAC (piano ambientale di cantierizzazione), se previsto</li> <li>- Verifica del rischio Radon associato all'area su cui sorge il bene e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare</li> <li>- Indicazione delle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere</li> </ul>	<p>Tale aspetto coinvolge:</p> <p>a) i materiali in ingresso; Non saranno utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH; dovranno essere fornite le <b>schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate</b>; dovrà essere prodotta una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e delle modalità di gestione, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"</p> <p>b) la gestione ambientale del cantiere; Sono rispettati i requisiti ambientali del cantiere, così come previsto dai CAM; se realizzata, dovrà essere data evidenza della caratterizzazione del sito</p> <p>c) il Censimento dei materiali fibrosi, quali Amianto o FAV; se pertinente, dovrà essere data evidenza della implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate</p>
<b>PROTEZIONE RIPRISTINO BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI</b>	<b>E</b>	<p>Il requisito da garantire è che l'80% almeno del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione di prodotto equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.</p> <p>In fase progettuale l'appaltatore dovrà produrre una relazione contenente la verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (<b>Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente</b> per il legno vergine o da recupero/riutilizzo)</p>	<p>Gli elementi di verifica ex post sono assolti mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente;</li> <li>- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).</li> </ul>

2. **Obbligo del rispetto del tagging climatico:** non applicabile allo specifico intervento secondo quanto riportato all'Allegato VI al Regolamento UE 2021/241.

3. **Obbligo del rispetto del tagging digitale:** non applicabile allo specifico intervento secondo quanto riportato all'Allegato VII al Regolamento UE 2021/241. **Obbligo di conseguimento di target e milestone**, con conseguente riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati così come declinato nel presente capitolato.

Per il rispetto della tempistica si rimanda a quanto espressamente riportato negli artt. 19 e 20 del presente capitolato speciale.

**4. Obbligo del rispetto dei principi trasversali di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali, così declinati:**

**Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021 come convertito.** Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 come convertito.** Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al **1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale**. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. A seguito dell'avvenuta e rilevata inadempienza rispetto a predetto obbligo di presentare la relazione, il RUP comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione quanto emerso. In caso di inserimento del provvedimento di annotazione sul casellario, l'operatore economico sarà impossibilitato a partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

**Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 come convertito.** Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 20 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al **1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale**. Resta fermo il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.



**Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 come convertito.** L'affidatario, si impegna ad assumere, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo dovrà verificare l'effettiva realizzazione.

**L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopradefinito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.**

**L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.**

**L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art.7 Allegato 1 D.P.C.M. 07/12/2021, in caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari all'1 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 43 del presente capitolato.**

5. **Obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti (cd "doppio finanziamento").** Al fine dell'ottemperanza del presente obbligo, l'affidatario dovrà rendere le dichiarazioni che l'Amministrazione richiederà sulla base delle Circolari e disposizioni sopra richiamate.
6. **Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione Europea.** Al fine dell'ottemperanza del presente obbligo, i vari loghi e l'emblema dell'UE richiesto saranno riportati in tutti gli atti relativi e discendenti dal presente affidamento oltre che nella cartellonistica di cantiere.

#### **Art. 4 Oggetto dell'appalto e ammontare dell'appalto**

1. L'Appalto, ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 36/2023 e come riportato nell'Art. 1, ha per oggetto:
  - la **progettazione esecutiva** ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice;
  - il **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008;
  - l'**esecuzione dei lavori**

relativi all'intervento di rifunionalizzazione e ammodernamento dell'immobile sito in viale Vittoria n. 43 a Parma, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. 59/2020, per la realizzazione della nuova sede del Centro per l'Impiego – Ufficio del Collocamento Mirato di Parma.

**L'appalto è unico e a corpo per quanto concerne la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e a misura per quanto concerne l'esecuzione dei lavori.**

Sarà cura dell'appaltatore prendere perfetta conoscenza del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito "PFTE") e delle prescrizioni tecniche dell'Ente appaltante, che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel PFTE, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati. L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.

2. Gli interventi sono rappresentati in dettaglio negli elaborati e nei disegni allegati al progetto come risultante dal documento "GE-EL-01 Elenco elaborati".
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal PFTE con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
5. Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## **Art. 5 Descrizione sintetica dell'intervento**

1. Il PFTE posto a base del presente affidamento prevede degli interventi di manutenzione sull'edificio sito in viale Vittoria n. 43 di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona del Comune di Parma finalizzata alla realizzazione della nuova sede del Centro per l'Impiego - Ufficio di Collocamento Mirato. **L'immobile in questione è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 04/12/2006, pertanto si applicheranno le seguenti disposizioni: art. 132 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali del medesimo Decreto e D.Lgs 42/2004.**
2. Il progetto, che asseconda il layout fornito dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, prevede essenzialmente la rimodulazione degli spazi interni e la creazione di due ampi cavedi centrali e uno di misura ridotta praticati attraverso la "bucatura" della copertura dell'ampliamento. Sul piano operativo è prevista la demolizione di tutte le tramezzature in muratura e la realizzazione delle nuove partizioni in cartongesso per interni o in fibro-cemento per esterni rinforzato con struttura di legno. Le lattonerie di finitura della copertura modificata saranno realizzate in lamiera di rame. Tutti i vani interni saranno nuovamente controsoffittati con pannelli modulari in fibra minerale per consentire il passaggio della nuova impiantistica elettrica, di illuminazione, di climatizzazione e di ricambio aria. La maggior parte delle pavimentazioni sarà realizzata con pavimento galleggiante per consentire il passaggio dell'impiantistica idrosanitaria e degli scarichi. Il progetto interviene sugli esterni su strada in modo molto limitato, attraverso il rifacimento dei serramenti, mascherati da appositi sistemi frangisole a lamelle orizzontali finalizzati a limitare l'introspezione dall'esterno, la realizzazione di due nuove aperture su via Zara in analogia a quelle esistenti, la semplice ripulitura dei paramenti in mattone faccia-vista e il ritinteggiamento delle porzioni intonacate.
3. Al presente appalto si applicano i seguenti Criteri Ambientali Minimi: "Affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" approvato con DM 23 giugno 2022. Per quanto riguarda la correlazione tra rispetto del principio DNSH e applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, si sottolinea come il solo rispetto dei CAM non garantisce automaticamente il rispetto del principio DNSH, in particolare nei riguardi dell'obiettivo climatico di economia circolare e prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Il principio DNSH risulta pertanto essere un'estensione dell'applicazione dei CAM, i quali devono comunque essere rispettati obbligatoriamente per legge per tutti i progetti di opere pubbliche posti a base di gara.
4. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 2.023.567,17 oltre all'IVA di legge, di cui € 1.944.379,88 per lavori, € 75.751,67 per onorari e spese tecniche (al netto della cassa previdenziale) ed € 56.137,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
5. Gli importi sono desumibili dal computo metrico estimativo per lavori, dal Piano di sicurezza e coordinamento per oneri della sicurezza e dalle schede di calcolo degli onorari per le prestazioni professionali allegate al presente capitolato.
6. La suddivisione dell'importo complessivo è riportato nella seguente tabella:

		Ribassabili	Non ribassabili	TOTALE (Iva esclusa)
1.a	Importo lavori	1.888.241,94 €	/	1.888.241,94 €
1.b	Importo oneri della sicurezza	/	56.137,94 €	56.137,94 €
<b>1</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>1.944.379,88 €</b>
<b>1bis</b>	<b>Lavori opzionali</b>	<b>23.542,65</b>	<b>/</b>	<b>23.542,65 €</b>
2.a	Importo <b>onorario</b> per progettazione esecutiva		51.525,70 €	51.525,70 €
2.b	Importo <b>spese</b> per progettazione esecutiva	12.881,42 €		12.881,42 €
2.c	Importo <b>cassa previdenziale</b> per progettazione esecutiva (calcolato su 2.a e 2.b)			2.838,39 €
2.d	Importo <b>onorario</b> per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		9.118,70 €	9.118,70 €
2.e	Importo <b>spese</b> per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2.225,85 €		2.225,85 €
2.f	Importo <b>cassa previdenziale</b> per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (calcolato su 2.d e 2.e)			567,23 €
<b>2</b>	<b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (inclusa cassa previdenziale)</b>			<b>79.157,29 €</b>

**Tab. A**

7. **OPERE OPZIONALI:** La Stazione appaltante si RISERVA, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e a Suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle seguenti "opere opzionali" per un importo lavori complessivo di € 23.542,65 oltre IVA di legge: Fornitura e posa in opera di serramenti interni vetrati per gli uffici, in sostituzione di porte con anta mobile tamburata. Tali lavorazioni opzionali potranno eventualmente essere affidate all'appaltatore solo a seguito dell'ottenimento di adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori principali o mediante nuove fonti di finanziamento appositamente previste ed a seguito di approvazione di successivo apposito atto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. I ribassi d'asta saranno utilizzati nel rispetto di normative, circolari e manuali specifici a disciplina della misura M5C1I1.1. L'appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna ad accettare l'ulteriore eventuale affidamento dei lavori previsti per le lavorazioni opzionali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

8. I servizi tecnici per l'elaborazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice; del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, ricompresi nella voce 2 della Tabella A risultano suddivisi come da tabella seguente. **L'importo massimo al netto di cassa previdenziale ed Iva è pari ad € 75.751,67, l'importo massimo al netto della sola Iva è pari a € 79.157,29.**

Importo lavori	Categorie e ID delle opere	Onorario progettazione esecutiva / Coordinamento o sicurezza in fase di progettazione [€]	Spese progettazione esecutiva / Coordinamento sicurezza in fase di progettazione [€]	Cassa [%]	Cassa [€]	TOTALE (cassa previdenziale inclusa) [€]
<b>1.944.379,88 €</b>	/	[CSP] 9.118,70	[CSP] 2.225,85	5%	567,23	11.918,78
891.943 €	E22	27.745,24	6.936,31	4%	1.387,26	36.068,81
80.944 €	S04	2.811,50	702,87	4%	140,57	3.654,94



465.918 €	IA02	7.987,31	1.996,83	5%	499,21	10.483,35
505.575 €	IA04	12.981,65	3.245,41	5%	811,35	17.038,41
<b>TOTALE</b>						<b>79.157,29</b>

**Tab. B**

**9. Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'allegato II-12 del Codice, possono essere così suddivise:**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	SIOS	Importo
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 - prevalente	III	SI	NO	€ 972.886,84 (50,04 %)
Impianti tecnologici	OG11 – scorporabile	III	SI	SI	€ 971.493,04 (49,96 %)

**Tab. C**

**10. L'importo della manodopera sui lavori è desumibile dai computi metrici estimativi ed allegati. Si riporta di seguito il quadro di sintesi:**

Incidenza manodopera su lavori	
Importo manodopera	€ 509.131,49
Incidenza percentuale manodopera sui lavori	26,96 %

L'importo dei costi della manodopera è stato stimato utilizzando i seguenti CCNL:

- F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE
- F015 ARTIGIANO
- F018 CONFAPI ANIEM.

**11. Con riferimento al subappalto si rammenta che l'art. 119 comma 1 del Codice come vigente prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, nel caso di specie trattasi di lavorazioni relative alla categoria OG2.**

## **12. Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili**

OG2 – opere edili e strutturali

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
RIMOZIONI	63.620,04		46.816,04	73,59
DEMOLIZIONI	88.630,39		41.602,47	46,94
OPERE STRUTTURALI	80.944,05		25.941,22	32,05
OPERE EDILIZIE	11.069,44		2.743,44	24,78
OPERE DA CARTONGESSISTA	239.572,80		87.299,10	36,44
SOTTOFONDI-MASSETTI	4.665,48		1.705,50	36,56
ASSISTENZE MURARIE	43.600,70		43.600,70	100,00
OPERE DA LATTONIERE	30.244,66		2.551,04	8,43
IMPERMEABILIZZAZIONI	2.928,38		789,88	26,97
SERRAMENTI ESTERNI	119.683,26		23.779,84	19,87
PAVIMENTI-RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	171.998,66		25.714,60	14,95
TINTEGGI	21.930,00		14.267,40	65,06
SERRAMENTI INTERNI	37.861,04		5.451,52	14,40
IMPORTO LAVORI Euro		916.748,90	322.262,75	35,15
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>916.748,90</b>		

OG11 – impianti meccanici

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
IMPIANTI MECCANICI	465.918,29		69.067,32	14,82
IMPORTO LAVORI Euro		465.918,29	69.067,32	14,82
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		465.918,29		

## OG11 – impianti elettrici

N.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MANODOPERA
1	OPERE PROPEDEUTICHE	7.604,48 €		5.325,28 €	70,03%
2	QUADRI ELETTRICI	44.781,56 €		5.173,11 €	11,55%
3	LINEE ELETTRICHE	37.784,40 €		12.507,56 €	33,10%
4	CAVIDOTTI	85.574,84 €		20.525,20 €	23,99%
5	SCATOLE PORTAFRUTTI	15.852,76 €		4.025,65 €	25,39%
6	PUNTI LUCE E COMANDI	28.564,85 €		6.791,72 €	23,78%
7	PUNTI PRESE FORZA MOTRICE	26.090,37 €		3.601,45 €	13,80%
8	IMPIANTI SPECIALI - CABLAGGIO STRUTTURATO	52.740,71 €		14.060,19 €	26,66%
9	IMPIANTI SPECIALI - SEGNALE	722,52 €		323,32 €	44,75%
10	IMPIANTI SPECIALI - VIDEOCITOFONIA E CHIAMATE	2.204,08 €		342,34 €	15,53%
11	ALLACCI UTENZE VARIE	15.303,85 €		5.049,34 €	32,99%
12	IMPIANTO DI TERRA	1.218,27 €		551,54 €	45,27%
13	CORPI ILLUMINANTI DI NORMALE ESERCIZIO	68.932,32 €		5.705,69 €	8,28%
14	CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA	17.524,93 €		1.977,98 €	11,29%
15	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	94.945,61 €		26.111,89 €	27,50%
16	GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS)	608,60 €		608,60 €	100,00%
17	DOCUMENTAZIONE AS BUILT E CERTIFICATI	5.120,59 €		5.120,59 €	100,00%
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>505.574,75 €</b>	<b>117.801,42 €</b>	<b>23,30%</b>

## Art. 6 Progettazione esecutiva

1. Il Progetto Esecutivo, in coerenza con il PFTE, sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione. Ai sensi dell'art. 22 c. 7 dell'allegato I.7 al Codice, il progetto esecutivo non potrà prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal Codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, il progetto relativo ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, deve prevedere l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

2. Il Progetto Esecutivo redatto dall'appaltatore deve essere conforme all'art. 41 del Codice e deve essere composto da TUTTI GLI ELABORATI previsti agli artt. 22-33 dell'allegato I.7 e all'art. 16 c.6 dell'allegato II.18 al Codice, di seguito un elenco non esaustivo:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- elaborato grafico riportante i vari punti di visuale possibili, al fine di accertare la non visibilità da spazi pubblici dei pannelli fotovoltaici proposti sulla copertura metallica esistente, per consentire alla Soprintendenza competente di valutare l'impatto di tale installazione;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- g. aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.Lgs.81/2008;
  - h. quadro di incidenza della manodopera;
  - i. cronoprogramma;
  - j. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - k. computo metrico estimativo e quadro economico;
  - l. capitolato speciale di appalto parte tecnica;
  - m. relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento e delle misure conformi ai criteri DNSH;
  - n. fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI del d.Lgs.81/2008;
  - o. relazione sulle modalità di intervento previste per i prospetti esterni in mattoni a faccia vista e in intonaco, da redigere sulla base di anamnesi adeguate (tra cui indagini stratigrafiche sugli intonaci), redatta di concerto con restauratore qualificato ai fini della valutazione dell'intervento da parte della Soprintendenza competente;
  - p. nel caso di opere di scavo, elaborati grafici e descrittivi ai fini della loro completa valutazione da parte della Soprintendenza competente;
  - q. schede di cui al Manuale Operativo del Soggetto Attuatore.
3. Ove non diversamente disposto nel presente Capitolato, gli elaborati sopra elencati dovranno essere redatti secondo le caratteristiche e le modalità descritte dagli allegati I.7 e II.18 del Codice.
4. Gli elaborati di Progetto Esecutivo dell'appaltatore dovranno essere consegnati come di seguito specificato:
- Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato editabile (.ifc e .dwg o .dxf) e in formato .pdf e .p7m, (i .p7m dovranno essere corredati da firma digitale e timbro).
  - Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato editabile .doc (o equivalente) e .pdf e .p7m, (i .p7m dovranno essere corredati da firma digitale e timbro).
5. Tutti i documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'appaltatore dovranno essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal rappresentante legale dell'Appaltatore dei lavori.
6. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di disporre tramite il RUP l'utilizzo di determinati formati e si riserva ugualmente di disporre specifici limiti dimensionali per i file oggetto di interscambio.
7. L'importo di tutte le prestazioni professionali necessarie alla redazione del Progetto Esecutivo dell'appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento - è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva, e di cui all'Art. 5 del presente Capitolato.
- Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore deve essere redatto nel pieno rispetto di:
- a. tutte le leggi e di tutta la normativa, tecnica e a carattere regolamentare, emanata in materia di opere pubbliche eseguite per conto delle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'art. 41 del Codice e a quanto disposto dal Regolamento;
  - b. tutte le prescrizioni dettate dagli organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, AUSL, ecc...) in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali, che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore.
8. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore deve comprendere e definire compiutamente tutte le migliorie contenute nell'offerta tecnica proposte dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.
9. Qualora in fase di esecuzione delle opere si riscontri l'inadeguatezza delle migliorie proposte in sede di espletamento della gara di appalto dall'appaltatore, quest'ultimo risponde direttamente all'Amministrazione appaltante per errore progettuale.
10. Tutte le varianti al Progetto Esecutivo dell'appaltatore resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori in oggetto e conseguenti a carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'appaltatore, non daranno allo stesso motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante si riserva sempre e in ogni caso la

facoltà di risolvere il contratto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'appaltatore.

11. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione tecnica indispensabile alla denuncia delle opere ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

12. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

13. L'impresa si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già verificato e presentato per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, tutte le modifiche integrative che siano motivatamente ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e che siano finalizzate al conseguimento del buon esito dei lavori e al rispetto della tempistica contrattuale di appalto, senza che ciò dia diritto a compensi di sorta.

14. Nell'ambito del periodo temporale fissato per l'esecuzione della progettazione esecutiva i grafici ed i disegni del progetto dovranno essere presentati, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, in minuta per un benessere preventivo.

15. L'appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Esecutivo. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al PFTE approvato dall'Amministrazione il quale viene, con la partecipazione alla procedura di gara, integralmente e incondizionatamente accettato e considerato redatto secondo i buoni principi della regola dell'arte, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'appaltatore.

16. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

17. L'appaltatore non può sospendere o rallentare lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva con una sua unilaterale decisione, neanche in caso di controversie in atto tra l'appaltatore stesso e l'Amministrazione appaltante. La sospensione o il rallentamento delle attività necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo dell'appaltatore per decisione unilaterale di quest'ultimo costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore qualora questi, trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla diffida a riprendere le attività trasmessa dall'Amministrazione, non vi abbia ottemperato. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da una tale risoluzione del contratto rimangono ad esclusivo carico e onere dell'appaltatore.

18. L'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare, contestualmente alla fase di redazione del Progetto Esecutivo, e tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'appaltatore si impegna ad eseguire, nel corso del periodo contrattuale utile alla redazione del Progetto Esecutivo, tutti i sondaggi ed i controlli (ad es. rilievi dei sottoservizi, indagini sui materiali in opera, caratterizzazione dei materiali ai fini del relativo smaltimento, etc ...) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'appaltatore in merito alla conformità del proprio Progetto Esecutivo alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

19. Tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, degli scavi e delle lavorazioni sono comunque ricompresi nell'importo dell'appalto.

20. L'appaltatore deve intraprendere, di propria iniziativa ed a proprie spese, ogni attività necessaria affinché il Progetto Esecutivo possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte

autorizzazioni rilasciate da enti terzi e necessarie all'inizio dei lavori e allo svolgimento degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti.

21. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore deve recepire e dare attuazione a tutte le eventuali richieste, disposizioni, e prescrizioni che dovessero essere in ogni tempo impartite dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, e pareri (Vigili del Fuoco, AUSL, organi di controllo e vigilanza, ecc...), nonché le prescrizioni previste per il PFTE.

22. Durante la fase di elaborazione della progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 42 del Codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di una verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno e possibile, confrontarsi con il progettista del precedente livello di progettazione posto a base di gara, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

23. Qualora il Progetto Esecutivo dell'appaltatore non consegua i necessari permessi, pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli enti terzi istituzionalmente deputati alle verifiche e al controllo dell'attività edilizia, non sia conforme alle norme vigenti in merito allo svolgimento delle opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni, in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, di sicurezza e tutela dei lavoratori, di autorizzazione sismica, l'appaltatore e il progettista sono responsabili del mancato inizio e di tutti gli eventuali ritardi registrati nell'avanzamento dei lavori in oggetto secondo le specifiche del Cronoprogramma dei Lavori e dei Servizi approvato dall'Amministrazione. In tale caso l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto e di procedere alla richiesta di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti.

24. Sarà cura, inoltre, dell'appaltatore, senza costi aggiuntivi, sia in fase di lavorazione che di predisposizione del Progetto Esecutivo, verificare i punti di consegna delle utenze con le società fornitrici competenti: idrica, elettrica e gas e della consistenza dell'impiantistica esistente almeno per le parti direttamente interessate dall'intervento, attraverso sopralluoghi, rilievi topografici, esame della documentazione del progetto originale al fine di poter eseguire le lavorazioni previste e gli interventi di nuova costruzione senza che lo stato di fatto costituisca imprevisto o impedimento alla realizzazione del progetto.

25. L'elaborazione del Progetto Esecutivo dell'appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento delle prestazioni connesse allo stesso sono parte integrante degli obblighi contrattuali. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

## **Art. 7 Piano Sicurezza e Coordinamento e manodopera**

1. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore dovrà ricomprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. I contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.



4. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41 comma 14, del Codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

## **Art. 8 Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a misura" e il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'art. 41 c. 13 del Codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;
- per saggi prove o campionature: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.

2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 5. Si applicano inoltre le disposizioni previste all'art. 31.

## **Art. 9 Categorie dei lavori**

1. Ai sensi dell'allegato II-12 del Codice e al precedente art. 5 c.9, i lavori sono classificati come segue:

- categoria prevalente di opere generali

**OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela**

- categoria di opere scorporabili

**OG11 – Impianti.**

## **Art. 10 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Per le categorie di lavorazioni omogenee così come definite dalla legislazione vigente, si rimanda all'art. 5 di cui sopra.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - il computo metrico estimativo;
  - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
  - il Cronoprogramma di cui all'articolo 18 dell'Allegato I.7 al Codice;
  - le polizze di garanzia di cui agli articoli 42 e seguenti.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti riportate nella sezione "Normative di riferimento" nonché quelle non elencate, ma applicabili.

### **Art. 12 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 13 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

### **Art. 14 Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
3. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le

Stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le Stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

### **Art. 15 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'appaltatore deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno ferialo o festivo.
7. L'appaltatore è altresì tenuto a nominare:
  - un Capo Cantiere, con presenza stabile sul luogo di esecuzione dei Lavori, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
  - un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
8. Dovrà essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attività commissionate e a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9. Nell'organizzazione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere in conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e delle condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.
10. In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate a perfetta regola d'arte e nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore.
11. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti autorizzativi.
12. Fatto salvo quanto sopra, l'appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per l'ottenimento di tutti gli altri permessi, licenze, autorizzazioni, presentazione Piano di Lavoro fra cui, in via non esaustiva, quelle più avanti riportate – necessarie all'esecuzione delle opere previste a progetto e all'esercizio del cantiere in oggetto, sulla base delle tecniche e delle metodologie di lavoro che intenderà



impiegare per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto, nonché in relazione alla natura del cantiere, alla sua ubicazione e a tutti i vincoli, diretti e indiretti, che interessano le aree e i lavori in oggetto. Sono dunque compensati col prezzo dei lavori tutti gli oneri necessari per l'ottenimento dei permessi necessari all'esecuzione di tutte le attività previste dall'appalto.

13. L'ottenimento dei permessi sopra citati – e più in generale di tutti i permessi necessari all'esecuzione dei lavori – non potrà comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione delle attività previste dall'appalto, poiché è inteso che tali adempimenti saranno assolti dall'appaltatore nel tempo intercorrente fra la stipula del contratto e la consegna dei lavori.

14. Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non risulti dagli elaborati progettuali.

15. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti autorizzativi.

16. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a A.R.P.A.L., Provincia, Comune, A.U.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto, nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli.

17. L'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'appaltatore è tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione del Direttore dei Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che il Direttore Lavori impartirà a riguardo; qualora il Direttore Lavori non possa essere immediatamente informato o non possa intervenire, l'appaltatore opererà con la massima diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotto il Direttore dei Lavori nel più breve termine.

18. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini del Direttore dei Lavori. Qualora il Direttore dei Lavori impartisca ordini a riguardo, l'appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

## **Art. 16 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e la tutela ambientale**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme dell'allegato II.14 al Codice con particolare riferimento all'art. 4.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR n. 246/1993 recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione", come modificato e integrato dal DPR n.499/1997 e dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 17 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare al Direttore lavori tutte le schede tecniche dei materiali impiegati e la relativa documentazione di provenienza e consegna anche ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo climatico di "prevenzione e riduzione dell'inquinamento" previsto dal rispetto del principio DNSH nell'ambito di progetti finanziati con fondi PNRR, come esplicitato nell'elaborato GE-EL-03. Il Direttore Lavori aggiorna tempestivamente il RUP in merito alla documentazione sopra riportata.

5. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
6. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
7. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
8. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
9. Se l'appaltatore di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
12. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
13. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano i relativi articoli del capitolato generale d'appalto.
14. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993, n. 246 t.v.
15. L'appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.
16. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà garantire:
  - a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
  - b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
  - c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.
17. In ogni caso l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione del Direttore dei Lavori.
18. L'appaltatore è responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero accidentalmente verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, nonché di ogni altra

contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

19. L'appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) ed ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario. La redazione del conto finale non potrà avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

20. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutte le aree che potessero essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

21. Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo di contratto.

### **Art. 17 Occupazione temporanea di aree private ed interferenze**

1. L'eventuale occupazione temporanea di aree private non prevista dal progetto sarà a cura e spese dell'Appaltatore.

2. Restano a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel progetto.

3. L'appaltatore non potrà in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficoltà incontrate nella rimozione di eventuali interferenze e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano capo al medesimo, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori.

4. Gli oneri sopportati dall'appaltatore per la risoluzione di eventuali interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

5. Qualora l'appaltatore, nell'esecuzione delle attività previste nel Contratto, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, potrà ricevere dalla Stazione appaltante mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

### **Art. 18 Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposta dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 19 Cronoprogramma e prescrizioni generali

1. L'appaltatore deve predisporre e presentare per approvazione alla Stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del primo verbale di avvio del servizio di progettazione esecutiva, il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di appalto, che comprende tutti i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi, necessari **per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori di rimozione (fase 1) e per l'esecuzione dei lavori (fase 2)** e per lo svolgimento di tutte le prestazioni specialistiche e professionali correlate sia alla progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che all'esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato e secondo quanto eventualmente proposto dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta e accettato dalla Stazione appaltante.
2. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei lavori non potrà prevedere termini massimi maggiori di quelli previsti del presente Capitolato per la redazione del Progetto Esecutivo dell'appaltatore, per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, che devono considerarsi fissi e invariabili. L'Amministrazione non prenderà in considerazione cronoprogrammi con termini temporali superiori.
3. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve esprimere i tempi necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per lo svolgimento di tutte le prestazioni specialistiche e professionali secondo una scala cronologica espressa in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto o dalla data del verbale di avvio del servizio qualora la Stazione appaltante proceda all'avvio della progettazione esecutiva sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento del contratto di appalto.
4. Ai fini della compilazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori, l'appaltatore deve tenere conto anche di tutti i tempi necessari per la procedura di approvazione del progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, incluse le attività di verifica e le attività di competenza della Soprintendenza in merito al controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al relativo parere.
5. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve essere corredato di un grafico (diagramma di Gantt) che evidenzia quanto di seguito riportato:
  - a. l'inizio e il termine di ultimazione e consegna all'Amministrazione degli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore;
  - b. La cadenza, almeno quindicinale, delle riunioni di coordinamento in fase progettuale, il cui scopo è quello di mettere tempestivamente in luce eventuali criticità che dovessero emergere e stabilire le opportune azioni correttive;
  - c. l'inizio e il termine di esecuzione delle opere di rimozione (lavori di fase 1);
  - d. l'inizio, l'avanzamento e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino al termine di ultimazione degli stessi (lavori di fase 2).
6. L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori:
  - a. delle particolari condizioni dell'accesso, viabilità del cantiere e movimentazione materiali;
  - b. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
  - c. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
  - d. delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate negli elaborati grafici descrittivi e di computo del PFTE;
  - e. della eventuale contiguità e della contemporaneità di attività escluse dal presente appalto ma che si svolgeranno nell'area oggetto dei lavori (ad esempio, trasloco arredi e forniture informatiche);
  - f. dell'obbligo contrattuale di ultimazione e di consegna anticipata di alcune parti laddove contrattualmente previsto;
  - g. di tutte le condizioni particolari e speciali di svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto indicate negli articoli del presente capitolato.

7. La consegna delle opere ultimate all'Amministrazione appaltante è subordinata alla piena funzionalità, agibilità, e sicurezza degli ambienti, e di tutti i subsistemi strutturali e impiantistici realizzati, siano essi definitivi o provvisori. In particolare, gli ambienti consegnati all'Amministrazione appaltante dovranno essere dotati di tutti gli impianti previsti dal Progetto Esecutivo dell'appaltatore con particolare riferimento, ove presenti, agli impianti elettrici, di condizionamento, telefonici e di trasmissione dati, di rilevazione e allarme incendi, di antifurto, e di avviso sonoro in caso di emergenza, completi in ogni componente, funzionanti e funzionali allo scopo cui sono preposti, certificati e collaudati.

8. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche a tale Cronoprogramma in corso di progettazione esecutiva o di attuazione dei lavori, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno comunque sempre essere approvate dall'Amministrazione o ordinate dalla Direzione dei Lavori con apposita disposizione di servizio.

## **Art. 20 Modalità di redazione e consegna del progetto esecutivo**

1. A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione appaltante, la Responsabile di Progetto dispone all'appaltatore **l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo** - comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento – e **l'immediato inizio dei lavori di rimozione** (fase 1).

2. L'appaltatore, previa informazione alla Responsabile di Progetto affinché la stessa possa eventualmente disporre la presenza del D.L., nel corso del periodo contrattuale utile alla progettazione dei lavori, procede ad eventuali adempimenti e provvede in ogni caso all'effettuazione di tutte le ulteriori attività, gli studi e le indagini necessarie sia per il maggiore approfondimento o la ulteriore verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del PFTE, sia allo svolgimento di tutte le indagini complementari e integrative necessarie per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia. Tutto quanto sopra specificato non costituirà in ogni caso motivo di richiesta da parte dell'appaltatore di compensi aggiuntivi, di eccezioni o di riserva alcuna.

3. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori in oggetto, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o altro termine indicato in sede di gara**, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio delle prestazioni. Sono esclusi i tempi per l'ottenimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni effettuata dalla Stazione appaltante nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ed altri adempimenti non dipendenti dalla volontà dei progettisti e necessari all'approvazione del progetto esecutivo. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o di consegna del progetto esecutivo:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;
- b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il Progetto Esecutivo.

4. Ai sensi dell'articolo 42 del Codice, l'Amministrazione dispone la verifica del Progetto Esecutivo dell'appaltatore estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del PFTE posto a base di gara.

5. L'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni**.



6. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore è approvato dall'Amministrazione appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 34 c.5 dell'allegato I.7 al Codice; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura della RUP. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di fase 2.
7. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'appaltatore si riserva sempre e comunque di richiedere, per il tramite della RUP, ulteriori approfondimenti, studi, verifiche e indagini di maggior dettaglio, la redazione di ulteriori disegni di esecuzione, la definizione di ulteriori specifiche tecniche, funzionali e prestazionali.
8. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'appaltatore ha la facoltà di interrompere, motivatamente, i tempi di cui ai precedenti commi 5 e 6 per una sola volta e per un periodo di tempo che dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del RUP.
9. L'appaltatore non potrà in ogni caso avanzare richieste di compensi aggiuntivi rispetto agli importi stabiliti contrattualmente, o avanzare richieste di proroga dei tempi stabiliti dal presente capitolato, o porre eccezioni o sollevare riserva alcuna in ragione delle richieste del soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo e dei maggiori tempi necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo stesso.
10. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore approvato dall'Amministrazione è impegnativo per l'appaltatore, ferma restando la facoltà, da parte del RUP, di disporre tutte le eventuali integrazioni, correzioni e aggiornamenti al progetto approvato e che saranno dallo stesso RUP motivatamente ritenuti necessari.
11. Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore approvato resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà darne esecuzione o meno, come pure potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle variazioni o modifiche, anche sostanziali, che riterrà necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta.
12. In caso di proroga delle tempistiche si applicano le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.
13. In caso di penali da ritardo si applicano le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.
14. Ai sensi dell'art. 122 del Codice la consegna di un Progetto Esecutivo ritenuto dall'Amministrazione appaltante non meritevole di approvazione costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione.
15. Non è meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo dell'appaltatore che presenti uno o più dei seguenti aspetti:
  - a) Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore si discosta dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e compromette, anche solo parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo, i tempi di realizzazione, il livello di sicurezza e di compatibilità ambientale previsti dal PFTE o ancora altri elementi significativi del PFTE;
  - b) Il progetto esecutivo non adempie alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi di approvazione del PFTE, e non tiene conto degli aspetti di tutela del Decreto di vincolo;
  - c) La realizzazione dell'opera secondo il Progetto Esecutivo dell'appaltatore comporta l'esecuzione dei lavori secondo modalità, forme, tempi diversi rispetto a quanto stabilito nelle norme contrattuali;
  - d) Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore è in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza strutturale e impiantistica, igienico-sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di sostenibilità ambientale, di contenimento del fabbisogno energetico degli edifici;
  - e) Il Progetto Esecutivo è redatto in violazione o non tiene conto di eventuali prescrizioni vincolanti di Enti terzi che hanno titolo al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta;
  - f) Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore è redatto in violazione delle norme tecniche di settore o delle specifiche tecniche del presente capitolato, con particolare riguardo alle opere strutturali di fondazione, alle opere strutturali e di consolidamento in elevato e alle opere impiantistiche e architettoniche;

- g) Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore non illustra i lavori da eseguire in maniera compiuta o li illustra in maniera non idonea alla loro immediata cantierizzazione e esecuzione;
- h) Il Progetto Esecutivo dell'appaltatore contiene errori progettuali secondo le definizioni di legge.

16. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

17. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

18. Con il pagamento di cui al precedente comma 17, la proprietà del Progetto Esecutivo è acquisita dall'Amministrazione appaltante.

## **Art. 21 Consegna e inizio dei lavori**

1. La Stazione appaltante può procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto e della verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a, del DL 76/2020 come convertito; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, inclusi i lavori di rimozione di cui alla Fase 1.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 49 (adempimenti preliminari in materia di sicurezza) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

4. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

## **Art. 22 Collegio consultivo tecnico**

- 1. Non applicabile al presente appalto essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria.

## **Art. 23 Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi**

**1. Il tempo utile complessivo per ultimare tutte le attività facenti parte del presente affidamento - progettazione esecutiva comprensiva dell'aggiornamento del piano di Sicurezza, esecuzione dei lavori di rimozione di fase 1 ed esecuzione dei lavori di fase 2 per la rifunionalizzazione e l'ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n. 43, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. come modificato dal D.M. 59/2020 per la realizzazione della Nuova sede del Centro per l'Impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - CUP I95B23000070001 - è fissato in complessivi giorni 346 (trecentoquarantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.**

2. I lavori di fase 1, da eseguire parallelamente all'attività di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prevedono un tempo utile complessivo di giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi. I lavori di fase 2 prevedono un tempo utile complessivo di giorni 294 (duecentonovantaquattro).

Attività	Durata [gg naturali e consecutivi]	Decorrenti da	Rif. CSA
1. Progettazione esecutiva e CSP	30 giorni	Dalla comunicazione di avvio delle prestazioni	Art. 20
2. Verifica Progetto esecutivo	15 giorni	Dalla data di consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati	Art. 20
3. Approvazione progetto esecutivo	7 giorni	Dall'esito positivo della verifica del progetto esecutivo	Art. 20
4. Lavori di fase 1 – Rimozioni	42 giorni	Dal verbale di consegna lavori fase 1	Art. 23
5. Lavori di fase 2	294 giorni	Dal verbale di consegna lavori fase 2	Art. 23

Le attività da 1 a 3 si svolgeranno in parallelo alla 4.

3. Ai fini del rispetto delle milestone previste dal PNRR, i lavori finanziati con fondi PNRR di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della L. 145/2018 **devono essere conclusi entro il 31/01/2026**, pena la revoca del finanziamento. Pertanto per eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori che possano portare al mancato rispetto del termine ultimo di conclusione dei lavori trova applicazione quanto previsto agli artt. 14 e 18 del presente capitolato.

4. Nel calcolo del tempo di cui ai commi 1 e 2 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà nonché degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

6. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

7. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'appaltatore sarà chiamato a risarcire l'amministrazione per i danni cagionati, quali a titolo esemplificativo:

- inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro le tempistiche stabilite;
- fatti imputabili all'Aggiudicatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- violazione del principio DNSH e del principio del tagging climatico;
- mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento per fatti imputabili all'Aggiudicatario;
- mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Aggiudicatario, dell'Intervento (con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).



**8. L'appaltatore, al fine di permettere un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione del presente affidamento, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente qualsiasi evento o elemento che ritenga possa potenzialmente comportare degli scostamenti rispetto al cronoprogramma.**

#### **Art. 24 Proroghe**

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 23 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP. **Ai fini della concessione di eventuali proroghe richieste il RUP terrà altresì in considerazione le milestone previste dai progetti finanziati con fondi PNRR.**
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 45 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 23, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 25 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Rientrano nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si

sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 28.

#### **Art. 26 Sospensioni ordinate dal RUP**

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 23, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

#### **Art. 27 Penali e premio di accelerazione**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque entro il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 21;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - e) nel mancato rispetto del completamento delle opere previste dal cronoprogramma, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata per l'art. 15, co. 1
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo successivo.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Con riferimento alla casistica di cui al punto 2, lett. d) del presente capitolato, qualora il ripristino dei lavori, anche nel caso di un'esecuzione d'ufficio in danno all'impresa, comporti un aggravio di tempi e di costi alla Stazione appaltante tale da non rendere conveniente questa soluzione, il Direttore dei lavori proporrà al RUP il mantenimento delle opere come realizzate con l'applicazione di una penale pari ad una percentuale del minor valore dell'opera eseguita e delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'aggravio amministrativo di ulteriori verifiche o collaudi supplementari.
6. Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Il RUP contesterà all'appaltatore a mezzo PEC i ritardi di cui sopra e quest'ultimo potrà presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della PEC; in caso di mancata o parziale accettazione delle controdeduzioni, sulla base delle predette indicazioni del Direttore dei Lavori, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo.
8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
10. Nel caso in cui la prestazione oggetto del presente contratto non termini entro il **31/01/2026** per cause imputabili all'appaltatore e questo comporti la revoca totale o parziale del finanziamento PNRR da parte dell'ente erogatore, verrà applicata una penale pari al 15% dell'importo contrattuale. Verrà fatta salva la facoltà della stazione appaltante della risoluzione in danno del contratto con richiesta di risarcimento nelle sedi competenti.
11. In caso di mancato rispetto delle condizioni progettuali, dei Criteri Ambientali Minimi, del principio DNSH e del principio del tagging climatico come meglio declinati all'art. 3 del presente capitolato, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, intimerà l'appaltatore ad adempiere un termine stabilito in base alla violazione rilevata. Decorso inutilmente tale termine verrà comminata una penale calcolata in percentuale compresa fra l'1% e il 10% in base alla gravità della violazione.
12. Ai fini dell'applicazione delle penali del presente articolo il RUP richiederà il pagamento a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento il RUP potrà rivalersi sui pagamenti in acconto e a saldo oppure sulla cauzione definitiva di cui all'art. 34 del presente capitolato.

13. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un **premio di accelerazione**, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale, pari al 0,6 per mille (euro zero e sessanta centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse ivi disponibili alla voce imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

14. Nel caso in cui la prestazione oggetto del presente contratto non rispetti le milestone previste dal Decreto di assegnazione del contributo, per cause imputabili all'appaltatore e questo comporti la revoca totale o parziale del finanziamento PNRR da parte dell'ente erogatore, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, in conformità a quanto stabilito al co. 7 del presente articolo. Verrà fatta salva la facoltà della stazione appaltante della risoluzione in danno del contratto con richiesta di risarcimento nelle sedi competenti.

15. In caso di mancato rispetto del principio DNSH relativamente alle "verifiche ex-post in esecuzione" e gli altri obblighi riassunti all'art. 3 del presente capitolato, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, intimerà l'appaltatore ad adempiere entro un termine stabilito in base alla violazione rilevata. Decorso inutilmente tale termine verrà comminata una penale calcolata in percentuale compresa fra l'1% e il 10% in base alla gravità della violazione e in conformità a quanto stabilito al co. 7 del presente articolo.

16. Ai fini dell'applicazione delle penali del presente articolo il RUP richiederà il pagamento a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento il RUP potrà rivalersi sui pagamenti in acconto e a saldo oppure sulla cauzione definitiva di cui all'art. 43 del presente capitolato.

## **Art. 28 Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 al Codice, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori (o "programma esecutivo dei lavori"), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le eventuali autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare l'intervento. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delle soglie temporali per l'esecuzione di determinate categorie di lavori indicate nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

### **Art. 29 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per cause imputabili all'appaltatore, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 24, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 25, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 27, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo successivo.

### **Art. 30 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegna un termine che, salvo casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10



(dieci) giorni, entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 122 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 27, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. Nel caso di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi dell'art. 122 comma 8 del Codice.

6. Il presente articolo si applicherà altresì in caso di mancato rispetto del termine del 31/01/2026 quale termine ultimo di fine lavori previsto nell'ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR o delle milestone previste dal Decreto di assegnazione del contributo, compreso il termine del 30/06/2026 quale termine ultimo di messa in esercizio del Centro per l'Impiego nell'ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR. Viene fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni nelle sedi opportune da parte dell'Amministrazione.

7. Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) Gravi e reiterate violazioni degli obblighi del presente capitolato con particolare riferimento gli obblighi discendenti dalla normativa legata ai finanziamenti PNRR (a titolo esemplificativo: violazione del principio del DNSH, violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, violazione del principio del doppio finanziamento e del conflitto di interesse), tali da comportarne la revoca totale o parziale del finanziamento. La risoluzione farà salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni nelle sedi competenti;
- b) Gravi e reiterate violazioni e grave e reiterate inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma.

8. Si applica in ogni caso l'art. 122 del Codice.

## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 31 Lavori a misura**

1. Salvo quanto già previsto all'art. 8, la quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. In accordo all'art. 8 c.1, nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

### **Art. 32 Lavori non previsti nell'elenco prezzi**

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
  - a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - b) utilizzando il prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna in corso di validità;
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dalla RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta della RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
7. Gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
8. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.
9. Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

### **Art. 33 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 35, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e che hanno ricevuto positiva valutazione dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.



## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 34 Anticipazione**

1. In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125 comma 1 del Codice sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) della quota lavori, al netto del ribasso d'asta, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta. Non sarà corrisposta la quota di anticipazione sulla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.
2. L'anticipazione sarà erogata nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per il singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante.
3. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 35 Pagamenti in acconto**

1. La prestazione relativa alla redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà liquidata a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'attività di progettazione, ampiamente intesa, di cui al presente affidamento sia svolta da soggetti (progettista o raggruppamento di progettisti) indicati dal concorrente in sede di gara ai sensi dell'art. 44 c.3 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta. A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione che costituisce il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il progettista o il raggruppamento di progettisti emetterà apposita fattura. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della stessa ed è subordinato alla presentazione della documentazione attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità (es. conto corrente dedicato, etc.), di eventuale altra documentazione fiscali richiesti dall'Amministrazione e alla emissione del DURC o di altra certificazione contributiva delle rispettive classi previdenziali regolare da parte degli enti competenti.
2. La rata di acconto è dovuta durante il corso dei lavori **a cadenza fissa ogni 90 giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data di consegna dell'appalto, previa emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) da parte del Direttore dei Lavori. I lavori sono contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al Capo IV, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto della quota parte dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla Stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

5. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 4.
6. In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative relative ai progetti finanziati con fondi PNRR ogni stato di avanzamento dei lavori deve altresì contenere una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH. Le indicazioni tecniche finalizzate all'assolvimento del principio DNSH sono contenute all'interno dell'elaborato progettuale "DNSH - Relazione sul rispetto del principio DNSH", che si intende parte integrante del presente capitolato.
7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente punto 3 ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
8. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
9. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
10. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
11. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale importo minimo di cui al comma 1.
13. Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del presente capitolato;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 8, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 60, comma 2.
15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

16. La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento.
17. L'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara) e del CUP (Codice unico di progetto), del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Parma, in UFQSY8 nonché della specifica dicitura relativa alla fonte di finanziamento europeo ossia: PNRR M5 C1 Inv. 1.1 – finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.
18. Il committente, in base a quanto disposto dal D.lgs. 192/2012, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009.
19. In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it), citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.
20. Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.
21. Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 13.
22. Ai sensi dell'art. 29, comma 10, del DL n. 19/24 come convertito, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la RUP, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della Stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
23. Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
24. È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
25. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

### Art. 36 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale di esito po; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento. È facoltà della Stazione appaltante applicare le disposizioni di cui all'art. 1, co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 al Codice relativamente completamento di lavorazioni di piccola entità.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso in ottemperanza all'art. 1 lett e) dell'Allegato II.14 al Codice; il direttore dei lavori trasmette il conto finale al RUP entro i successivi 5 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 35, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ex art. 116 c. 2 e art. 22 All. II.18 del Codice.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. **L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.**
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le medesime condizioni di cui all'articolo 35.

### Art. 37 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

### Art. 38 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 36, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 39 Rinegoziazione del contratto e revisione prezzi**

1. Con riferimento ai servizi di progettazione, tenuto conto della durata della prestazione pari a 30 giorni, non si procederà ad alcuna revisione del corrispettivo.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Si rinvia a quanto sul punto previsto dall'art. 9 del Codice.
3. È ammessa la revisione dei prezzi in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. La revisione può essere richiesta a condizione non alteri la natura generale del contratto e si attivi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. La variazione è da considerarsi con riferimento all'anno precedente rispetto alla data di stipula del contratto ovvero dalla consegna in via d'urgenza dello stesso. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzerà:
  - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
4. La richiesta di rinegoziazione e quella di revisione vanno avanzate senza ritardo e non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. La richiesta deve essere debitamente motivata e deve essere allegata adeguata documentazione probatoria. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

### **Art. 40 Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi ad eccezione di quanto previsto dall'art. 34 del presente capitolato.

### **Art. 41 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 di ANAC come da ultimo modificata.



## **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 42 Garanzia provvisoria**

1. Troverà applicazione la disciplina descritta negli atti di gara.

### **Art. 43 Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alle disposizioni di Legge. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La Stazione appaltante si potrà rivalere sulla cauzione definitiva per l'applicazione delle penali anche a seguito di accertati inadempimenti sugli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 77/2021 come convertito.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di subappalto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
11. L'Appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 44 Riduzione delle garanzie – refusi normativi**

1. Non applicabile per il caso di specie.

#### **Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. L'aggiudicatario, nell'esercizio del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, il Professionista si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice dei contratti, D. Lgs 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture in seguito descritte. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.
4. L'aggiudicatario deve essere in possesso di una Polizza RC Professionale, per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:
  - Massimale minimo per evento/anno Euro 3.000.000,00 per evento/anno
  - Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio, come previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice e s.m.i.
5. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre i progettisti, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.
6. Qualora derivino danni o sanzioni al RUP/Committente per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, il Committente potrà rivalersi sull'operatore economico per i danni o le sanzioni patite.
7. Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
  - a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
  - b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
8. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici, danni da furto materiali ed impianti o cause di forza maggiore, RCT incrociata, Colpa grave, clausola

cavi e condutture sotterranee, vibrazioni, franamento e cedimento del terreno, danni da interruzione attività di terzi.

9. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a tre volte l'importo del contratto;
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
  - c) la garanzia deve essere prestata dall'appaltatore senza alcuna riserva anche per i danni causati e subiti dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e più in generale per i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera.
10. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 3.000.000,00. (Euro tre milioni/00).
11. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste debbono rispettare le seguenti condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 9, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
12. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati e subiti dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e più in generale i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle opere.
13. Oltre alle coperture previste dall'articolo 117, comma 10 del Codice e s.m.i., l'Appaltatore dovrà produrre ulteriore idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:
- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
    - i. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, e/o da altri collaboratori non l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
    - ii. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
    - iii. danni a cose in consegna e/o custodia
    - iv. proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
    - v. rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Parma;
    - vi. garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.
  - b) i Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona.
- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con



conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

14. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

15. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati"

16. Copia delle polizze suindicate è conservata in atti dal Settore Lavori Pubblici.

## **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 46 Modifiche al contratto**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice e dall'art. 21 dell'all. II.18 al Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano conformi con le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 21 dell'all. II.18 al Codice.
6. La Stazione appaltante si RISERVA, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e a Suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle opere opzionali descritte all'art. 5 del presente capitolato. Tali lavorazioni opzionali potranno eventualmente essere affidate all'Appaltatore solo a seguito dell'ottenimento di adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori principali o mediante nuove fonti di finanziamento appositamente previste ed a seguito di approvazione di successivo apposito atto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. I ribassi d'asta saranno utilizzati nel rispetto di normative, circolari e manuali specifici a disciplina della misura M5C1Inv.1.1. L'appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna ad accettare l'ulteriore eventuale affidamento dei lavori previsti per le lavorazioni opzionali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eliminare alcuni interventi previsti in sede di gara sostituendoli con altri interventi senza che l'impresa abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato.
10. Con riferimento all'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023 si precisa che non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

#### **Art. 47 Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, secondo i limiti e le disposizioni di cui all'art. 120, comma 2, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
2. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 62 in quanto compatibile.

#### **Art. 48 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi degli articoli 31 e 32.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al precedente articolo.

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 49 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
  - c) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 51, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 52;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 53.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento ai sensi di Legge; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/ 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. L'appaltatore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 è unica impresa affidataria.

### **Art. 50 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili

alle lavorazioni previste nel cantiere;

- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 49, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 51, 52, 53 o 54.

#### **Art. 51 Osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e suo aggiornamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 7, predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/ 2008, come vigente, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/ 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, come indicati nel presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo successivo.

#### **Art. 52 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 53 Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi di Legge e in particolare dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/ 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/ 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 55, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 49, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 51.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/ 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto.

#### **Art. 54 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/ 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/ 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 55 Subappalto**

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. D) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, OG2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

2. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- a) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- b) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), in particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- c) la puntuale applicazione al principio DNSH, ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo, nei limiti previsti al comma 1, è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

1. del contratto di subappalto o di una sua copia autentica almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
  - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008;
  - l'inserimento delle clausole di cui al successivo art.73, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

4. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti all' del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

5. Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dal citato D. Lgs. n. 159/2011.

6. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici;
  - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 51 e 53 del presente Capitolato speciale;

8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

9. È fatto, pertanto, anche divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, per le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **Art. 56 Responsabilità in materia di subappalto**

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11 lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo

2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e dalla normativa vigente in materia.

4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 55 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto:



- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 60, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

#### **Art. 57 Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 61, comma 2;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 60, comma 2 e 61, comma 3.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 55, comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile ai sensi dell'art. 119, comma 14, del D. Lgs. 36/2023.

## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 58 Accordo bonario**

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale nel limite massimo del 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico di progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3 di cui sopra.
5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.
6. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dall'appaltatore che dal dirigente competente, sentito la RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 59 Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 58 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 60 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

7. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

#### **Art. 61 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Nel caso che il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attestì della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

## **Art. 62 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 5, dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'D.Lgs. 36/2023;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'D.Lgs. 36/2023 superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
  - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La Stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.
7. Il responsabile unico di progetto nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,



un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

10. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui ai punti precedenti:

- a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- h) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 64, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008.

11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 63 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e a fronte della comunicazione scritta di ultimazione dei lavori dell'appaltatore il direttore dei lavori effettua tempestivamente i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e redige, entro i successivi 10 giorni, il certificato di ultimazione dei lavori.
2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente atto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### Art. 64 Termini per il collaudo

1. Coerentemente con la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'08/12/2023 (CID), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, **il target applicabile all'attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI è quello per cui entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali e siano pienamente funzionali; pertanto, stante il cronoprogramma serrato dell'intervento, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori** ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

### Art. 65 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



## **CAPO 12. NORME FINALI**

### **Art. 66 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
  - b) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;
  - c) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Codice della Strada" n.285/1992, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 "Segnaletica Stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" nonché del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";
  - d) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che la Direzione Lavori riterrà necessarie.
  - e) Il completamento della picchettazione, prima di iniziare i lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.
  - f) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
  - g) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - h) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - i) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
  - j) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - k) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - l) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali

competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- m) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- n) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- o) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- p) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- q) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- r) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- t) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- v) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- w) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- x) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

- y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
  - z) ottemperare alle e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - aa) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di collaudo delle opere;
  - bb) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - cc) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - dd) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
  - ee) La recinzione completa del cantiere
  - ff) le pratiche amministrative ed analisi chimico fisiche per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi DPR 120/2016.
  - gg) pratiche amministrative per il rumore prodotto dal cantiere e richieste di eventuali deroghe.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del DPR n. 207 del 2010.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a un quinto dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.
6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori su strada in presenza di traffico (veicolare, pedonale, ciclabile ecc), comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono.
7. L'Impresa è tenuta ad osservare il Codice della Strada ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera.
8. L'Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente e la Direzione Lavori ritenessero di impartire anche ad integrazione delle suddette norme, restando a suo carico la fornitura del materiale di segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme di legge e prescrizioni ministeriali vigenti ed emanande, nonché alle prescrizioni delle richiamate norme di sicurezza che costituiscono parte integrante del contratto.

## **Art. 67 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

- 1. L'Appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore

dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative a noli e mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. **L'Appaltatore dovrà redigere e produrre**, su indicazione del Direttore dei Lavori, a sua cura e spese, **i disegni del come costruito (as built) da allegarsi alla contabilità, inclusi gli as built relativi agli impianti, pena la non collaudabilità dell'opera; la mancata produzione dei disegni as built da parte dell'appaltatore determinerà una grave inadempienza contrattuale.** Il direttore dei Lavori ordinerà all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionerà tali prestazioni ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'appaltatore e detratti dalla contabilità finale.

5. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare gli interventi, in particolare le ordinanze di chiusura di tratti di marciapiede su cui si dovrà intervenire. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

6. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili nei lavori del presente atto sono di proprietà della Stazione appaltante. Mentre il materiale di risulta proveniente dalla scarificazione del conglomerato bituminoso resta di proprietà dell'impresa appaltatrice, che dovrà provvedere a smaltirlo nel rispetto delle normative vigenti stoccandolo, eventualmente in depositi provvisori opportunamente autorizzati, per poi essere trasferiti e conferiti in discariche autorizzate. Tutti gli oneri derivanti dallo stoccaggio, trasporto e conferimento a discarica sono a carico dell'impresa appaltatrice. L'eventuale reimpiego del materiale proveniente da fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso deve essere approvato dalla Direzione Lavori.

7. In attuazione delle disposizioni normative per i Lavori Pubblici i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree previste in progetto, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

8. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

9. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 68.

## **Art. 68 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

1. In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti

attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al successivo comma, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 69 Gestione dei materiali**

1. L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", nonché del D.Lgs. n.152/2006 "Testo Unico Ambiente" conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura, calcestruzzo, pavimentazione, etc.) salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente riportata nei prezzi di elenco. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, allegando alla stessa i certificati di avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
2. Lo smaltimento dei rifiuti o il loro conferimento in impianti di recupero dovrà avvenire in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
3. Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione; pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.
4. È vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali e/o aree di pertinenza della Stazione Appaltante;
5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso impianti di recupero o discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006, comprese le eventuali analisi necessarie, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma restando la propria responsabilità in qualità di produttore del rifiuto, l'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.
7. Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al Contratto e siano congruenti con l'offerta economica presentata in sede di gara.



8. In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.
9. Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL può prescrivere uno diverso ove ricorrano condizioni di necessità o convenienza. Tale modifica verrà considerata come variante al contratto.
10. Sono a carico dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
11. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del DM 145/2000.
12. Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all'art. 36 del DM 145/2000.
13. Sono altresì a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale ed in particolare dal DPR 120/2017, nonché il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa oppure siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti. L'Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo sarà tenuto alla presentazione della Dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del DPR 120/2017 ai sensi dell'Allegato 6 del medesimo DPR.

#### **Art. 70 Custodia del cantiere e piano di pronto intervento**

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 71 Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le informazioni indicate dalla Direzione Lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.
2. In ottemperanza degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea, all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"), la presenza dell'emblema dell'Unione Europea, oltre che il riferimento alla Misura del presente finanziamento deve essere riportata in tutta la cartellonistica di cantiere.

#### **Art. 72 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.

#### **Art. 73 Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni

fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27 e 28.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 74 Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.